DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2000

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dell'IKF 916 (ciazofamid) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2000) 1547]

(2000/412/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) La ditta Ishira Sangyo Kaisha Ltd, in data 16 dicembre 1999 ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva IKF 916 (ciazofamid).

(3) Le suddette autorità hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame della completezza del fascicolo per quanto riguarda i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva. Di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato presentato dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri.

(4) Il fascicolo relativo all'IKF 916 (ciazofamid) è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 20 marzo 2000.

(5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo risponda in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva.

(6) Tale accertamento è necessario per poter proseguire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, con particolare riguardo alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti della direttiva.

(7) La presente decisione non pregiudica che al richiedente possa essere fatta richiesta di presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. Tale richiesta da parte dello Stato membro relatore non incide sulla data di scadenza per la presentazione della relazione di cui al considerando 9 in appresso.

(8) Resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che la Francia proseguirà l'esame particolareggiato del fascicolo relativo all'IKF 916 (ciazofamid).

(9) La Francia presenterà alla Commissione, quanto prima possibile ed entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione, una relazione contenente le conclusioni del suo esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo sottoindicato soddisfa in linea di massima alle esigenze relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva, tenendo conto degli usi proposti:

fascicolo presentato dalla ditta Ishira Sangyo Kaisha Ltd alla Commissione e agli Stati membri in vista dell'inclusione dell'IKF 916 (ciazofamid) quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e trasmesso al comitato fitosanitario permanente il 20 marzo 2000.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.